


N. 2646/2003



2137/06

N. 2137/06	Sen.
N. 208/06	Rep.
N.	F.N.

*T. Gi
S. U*

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DI APPELLO DI MILANO
SEZIONE SECONDA CIVILE

CONTRIBUTO
UNIFICATO

riunita in camera di consiglio, in persona dei giudici

dott. Giacomo Deodato
dott.ssa Carlotta Greco
dott. Marcello Marinari

Presidente
Consigliere
Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile promossa con atto di citazione notificato il 10 luglio 2003 promossa da

[redacted] rappresentato e difeso dall'avv. [redacted] ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso [redacted] per delega in calce all'atto di citazione in appello;

ATTORE APPELLANTE

CONTRO

[redacted], rappresentati e difesi il primo dall'avv. Matteo Rezzonico, e gli altri dall'avv. Silvio Rezzonico, e presso lo studio degli stessi a Milano, via Rossetti 17, elettivamente domiciliati, per deleghe, quanto al primo, a margine della comparsa di costituzione in appello, e, per gli altri, a margine delle comparse di costituzione in primo grado;

CONVENUTI APPELLATI



OGGETTO: pagamento somma

CONCLUSIONI: all'udienza di precisazione delle conclusioni i procuratori delle parti hanno concluso come da fogli allegati

Svolgimento del processo

██████████ propone appello contro la sentenza 10-27 maggio 2002 del Tribunale di Milano, che, definitivamente pronunciando nella causa promossa dallo stesso nei confronti de ██████████ nel quale sono intervenuti ██████████

██████████ ha respinto la domanda dell'attore, condannandolo al pagamento delle spese di giudizio.

██████████ aveva citato in giudizio il Condominio di ██████████ chiedendone la condanna al pagamento della somma di lire ██████████ oltre accessori, affermando di avere amministrato il Condominio in questione nell'esercizio 1988-1989 e che il credito si fondava sul disavanzo di cassa certificato nel Bilancio 1988/1989 alla voce "spese generali", per un totale di lire ██████████ approvato con Assemblea Ordinaria in data 12 febbraio 1990 e pedissequamente verbalizzato.

Più in particolare, sempre secondo l'attore, i versamenti dei condomini, come progressivamente pervenuti, ammontavano a lire ██████████

Si erano separatamente costituiti in giudizio il Condominio ed i primi 14 condomini, contestando integralmente il fondamento della domanda.

Successivamente, si erano costituiti in giudizio gli altri tre condomini, dichiarando di aderire alle difese di quelli precedenti.

Sono state ammesse in parte le prove orali richieste, che non sono state peraltro assunte, e la causa, istruita solo in via documentale, è passata in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza dell'8 gennaio 2002, e dopo il decorso dei termini di legge.

L'appello si fonda su un unico motivo, che ha ad oggetto la conclusione negativa raggiunta dal Tribunale sulla prova del credito.

L'appellante ha concluso chiedendo, nel merito, l'accoglimento della domanda respinta in primo grado, ed in via istruttoria, l'ammissione di interrogatorio formale del legale rappresentante pro tempore del Condominio, con riferimento al punto n. 8 di quelle che ha definito e descritto nell'atto di appello come prove indiziarie.

In via subordinata ha chiesto l'ammissione di giuramento decisorio, in caso di ritenuta non esaustività della prova documentale acquisita.

Si sono costituiti in giudizio, separatamente tra loro, il Condominio ed i singoli condomini già costituiti in primo grado, contestando il fondamento dell'appello, e chiedendone il rigetto.

La causa è stata trattata all'udienza del 16 dicembre 2003 e, dopo l'assegnazione ad altro relatore, è passata in decisione sulle conclusioni precisate all'udienza del 14 marzo 2006, e dopo il decorso dei termini di legge.



Motivi della decisione

██████████, nell'articolazione del motivo di appello, afferma in primo luogo che la certezza del credito, che non sarebbe mai stata smentita, sarebbe specificata nel già citato verbale di assemblea condominiale del 13 febbraio 1990, aggiungendo che lo stesso Giudice non avrebbe manifestato alcuna incertezza al riguardo.

L'appellante manifesta poi la sua perplessità nel rilevare come i condomini convenuti o intervenuti in causa, dopo otto anni circa, non intendano riconoscere quanto da loro liberamente approvato e sottoscritto, e richiama la parte del verbale nella quale si dichiara che ***L'Assemblea dà l'incarico all'amministratore di recuperare il SUO CREDITO con decreti ingiuntivi e con interessi*** (maiuscole e sottolineatura nel testo riportato, ndr), e rilevando che con tale espressione si intendeva dare incarico all'amministratore di recuperare il suo credito, e non quello del condominio.

L'appellante passa quindi ad esaminare i documenti relativi al bilancio 1988/1989, per evidenziare quelle che, secondo l'espressione usata dal primo Giudice, che ne ha

peraltro escluso l'esistenza, possono ritenersi invece prove "indiziarie" del credito, elencandone e descrivendone 11.

Il Condominio appellato, costituendosi in giudizio, ha contestato in primo luogo la stessa legittimazione dell'attore, affermando che il credito fatto valere in giudizio non sarebbe in realtà un credito dell'amministratore, ma del condominio, e che dalla delibera più volte citata sarebbe sorto solo l'obbligo per i condomini morosi di pagare la propria quota di spese, non a [REDACTED] ma al Condominio, e contestando l'interpretazione data dall'appellante alla formula contenuta nel verbale, prima riportata.

In secondo luogo, ha rilevato che il verbale in questione, per poter essere considerato, ai fini della prova, quale un riconoscimento del debito nei confronti dell'attore, avrebbe dovuto essere sottoscritto da tutti i condomini, e non solo da quelli tra gli stessi che hanno approvato il consuntivo.

L'appellato ha anche ripercorso le vicende del giudizio di primo grado, allegando l'intervenuta decadenza dell'attore dal diritto di produrre ulteriori documenti, non avendo chiesto la concessione del termine previsto dall'articolo 184 cpc, e rilevando l'incompleta produzione di documenti effettuata dall'attore a seguito dell'ordine di esibizione disposto dal Tribunale.

Il Condominio appellato ha quindi eccepito la tardività della produzione di documenti avvenuta dopo la decorrenza del termine previsto dall'articolo 184 cpc, e, per quanto riguarda una parte del preteso credito, la mancata produzione di documenti giustificativi.

In secondo luogo, il Condominio ha contestato che l'attore abbia provato di avere personalmente provveduto al pagamento delle somme richieste.

Ha eccepito la tardività della produzione di documenti in appello, ed ha infine eccepito l'inammissibilità dell'istanza di ammissione del giuramento decisorio.

I singoli condomini, per parte loro, contestano il fondamento dell'appello sulla base di motivi del tutto analoghi a quelli esposti dal Condominio.

Il primo Giudice, nella motivazione della sentenza impugnata, afferma che la delibera assembleare del 13 febbraio 1990, più volte ricordata, dalla quale è emerso uno scoperto di cassa di lire [redacted] quale credito del Condominio nei confronti dei condomini morosi, da ridursi alla minor somma di lire [redacted] per gli ulteriori pagamenti effettuati, "...appare valida e, pertanto, vincolante ed obbligatoria per tutti i condomini, per i motivi già sopra esposti....".

Posta tale premessa, il Tribunale, passando a valutare se l'attore avesse fornito la prova di avere anticipato le spese della gestione 1988/1989 per conto del Condominio, osserva che "...Sebbene tale circostanza possa, in linea ipotetica, presumersi, ad avviso di questo giudice, tale presunzione, in difetto di altre presunzioni e/o di altre prove, anche solo indiziarie, non appare sufficiente a ritenere compiutamente assolto l'onere della prova, gravante comunque sull'attore...", collegando tale conclusione alla qualificazione del rapporto tra amministratore e condominio nell'ambito del rapporto di mandato, in relazione all'insegnamento giurisprudenziale secondo il quale il "mandatario che agisce in giudizio per il recupero delle spese e degli esborsi sopportati per l'esecuzione dell'incarico deve fornire la dimostrazione dei fatti che ne costituiscono il fondamento, e cioè dell'esecuzione del negozio gestorio e dell'esborso effettuato in occasione di esso..." (Cass.84/5573)".

La Corte condivide la conclusione raggiunta dal primo Giudice sull'infondatezza della domanda proposta da [redacted] sulla base della ritenuta carenza di prova, anche se ritiene necessario integrare la motivazione della sentenza impugnata.

In primo luogo, si deve condividere la valutazione del primo Giudice sulla prova dell'esistenza di uno scoperto di cassa e del suo ammontare, desunta dal contenuto della delibera 13 febbraio 1990. Le circostanze emergono pacificamente dal verbale di assemblea, e, non essendo stata la delibera oggetto di impugnazione, le stesse devono ritenersi non più contestabili.

Tuttavia, la prova di tali circostanze non equivale affatto alla prova dell'esistenza di un corrispondente credito a favore dell'amministratore del Condominio per avere personalmente anticipato l'importo delle spese in questione.

L'attore, oltre ai documenti tempestivamente prodotti, che riguardano la convocazione dell'assemblea condominiale in questione, ed al verbale della stessa, ha successivamente prodotto numerosi documenti che costituirebbero, a suo giudizio, quelle "prove indiziarie" alle quali avrebbe fatto riferimento il primo Giudice, constatandone l'assenza.

Si tratta peraltro, in ogni caso, e non senza notare, il che sarebbe comunque decisivo, che nessuno dei documenti dimostra che l'attore abbia personalmente anticipato il pagamento di spese addebitabili al Condominio, di produzioni certamente tardive, come immediatamente eccepito dai convenuti, in quanto non effettuate entro i termini previsti dall'articolo 184 cpc.

Del resto, la stessa loro qualificazione di "prove indiziarie" mostra chiaramente che le stesse sono intrinsecamente inidonee a fornire una dimostrazione diretta del credito vantato.

L'unico elemento di prova che potrebbe condurre, almeno sulla base della prospettazione dell'attore, ad una simile conclusione, è rappresentato dall'avvenuta approvazione da parte dell'assemblea più volte ricordata dell'incarico per l'amministratore di "...recuperare il suo credito...".

La tesi dell'attore appare peraltro infondata, secondo la Corte.

La frase deve infatti essere letta, a giudizio di questa Corte, secondo quella che appare come l'interpretazione più conforme ai principi in materia, come attributiva all'amministratore dell'incarico di recuperare un credito del Condominio, e non un credito personale dello stesso amministratore, come si desume dal fatto che l'amministratore sia stato "incaricato" dai condomini, ciò che indica un compito da svolgere nell'interesse del condominio, e non certo contro lo stesso, come sarebbe stato del resto irrilevante, ed anzi contraddittorio, ai fini della legittimità di un'azione personale promossa dall'amministratore.

Né la frase, anche se interpretata nel senso voluto dall'attore, potrebbe valere quale riconoscimento di debito, o confessione stragiudiziale che possa essere opponibile al Condominio, considerando che emerge dagli atti, come rilevano gli appellati, che il

consuntivo, il preventivo ed il piano di riparto non sono stati approvati da tutti i condomini, ma solo dalla maggioranza.

L'appellante ha anche chiesto l'ammissione di interrogatorio formale e, in ipotesi, del giuramento decisorio.

Mentre, per quanto riguarda l'interrogatorio formale, che non risulta essere stato richiesto in sede di precisazione delle conclusioni in primo grado, si deve rilevare l'inammissibilità dell'istanza, per la sua novità, per quanto riguarda l'ammissione del giuramento decisorio si deve rilevare, così come eccepito dagli appellanti, la inammissibilità della relativa istanza, che risulta proposta dal difensore senza che sia stata dimostrata l'esistenza di procura speciale.

L'appello deve pertanto essere respinto, con l'integrale conferma della sentenza impugnata.

Le spese del grado seguono la soccombenza, e devono essere liquidate come da dispositivo.

PQM

LA CORTE
SEZIONE SECONDA CIVILE

Definitivamente pronunciando sull'appello proposto sulla sentenza resa tra le parti dal Tribunale di Milano il 10-27 maggio 2002;
ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa;
respinge l'appello, confermando integralmente la sentenza impugnata;
condanna l'appellante al pagamento in favore degli appellati delle spese del grado, che liquida, per il Condominio di Via [redacted] in complessivi euro [redacted] di cui euro [redacted] per diritti ed il rimanente per onorari, e, per [redacted]
[redacted]
[redacted]
[redacted] in complessivi euro [redacted] cui euro [redacted] per diritti ed il rimanente per onorari, oltre, per entrambe le parti, a contributo forfetario per spese generali e ad IVA e CAP come per legge;
Così deciso a Milano, il 21 giugno 2006, nella camera di consiglio della Corte di Appello, seconda sezione civile.


Il consigliere estensore

Marcello Marinari




Il Presidente

Giacomo Deodato



IL CANCELLIERE C1
Daniela Borselli



CORTE D'APPELLO DI MILANO
DEPOSITATO IN CANCELLERIA

OGGI 05 SET. 2006



IL CANCELLIERE C1
Daniela Borselli

